

DETERMINAZIONE N. 448 DEL 18 DICEMBRE 2018
**OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI CAMERALI:
RIESAME DELL'ESCLUSIONE DELLA DITTA VIGILANTES
GROUP SRL DISPOSTA CON DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N° 425 DEL 07/12/2018 (CIG: Z7F259BE43)**

UFFICIO: PROVVEDITORATO

Responsabile del Procedimento: Cesare Taraschi

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTA la delibera della Giunta Camerale n° 196 del 21 dicembre 2017 con cui si è proceduto all'approvazione del budget direzionale per l'esercizio 2018;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n° 481 del 28 dicembre 2017 con cui sono stati assegnati alla dirigenza i budget direzionali per l'esercizio 2018 a norma dell'art. 8 del D.P.R. 2 novembre 2005 n° 254 "Regolamento concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";

VISTE la delibera n°113 del 30 luglio 2018 e la determina del Segretario Generale n° 268 del 2 agosto 2017 con cui rispettivamente la Giunta Camerale ed il Segretario Generale hanno approvato ed assegnato il Budget Direzionale per l'esercizio 2018 aggiornato;

PRESO ATTO che in data 07.12.2018, con determinazione del Dirigente dell'Area Economico Finanziaria n° 425 è stato disposto:

a) di ammettere alle fasi successive della procedura negoziata esperita per l'affidamento del servizio di vigilanza delle sedi camerali le offerte presentate dalle seguenti aziende.
- Axitea spa (cod. fisc.: 00818630188) con sede in Milano (Mi) via gallarate n° 156,
- I.V.R.I. Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia spa (cod. fisc.: 03169660150) con sede in Milano (Mi) in via Sapri n° 26,,

b) di escludere dalla procedura di gara, sulla base di quanto previsto dall'art. 80 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi, la ditta Vigilantes Group srl (cod. fisc.: 01674300676) con sede in Giulianova (Te) F.ne ColleranESCO Zona Industriale;

4) di pubblicare il provvedimento in Amministrazione Trasparente, come di seguito indicato:

a) sulla base delle disposizioni dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, nella sezione "Bandi di gara e contratti" sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedure/Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali",

b) sulla base delle disposizioni dell'art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013 n° 33, nella sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi",

c) sulla base delle disposizioni dell'art. 1 comma 32 della L. 190/2012 nella sezione "Bandi di gara e contratti";

TENUTO CONTO che l'art. 80 (Motivi di esclusione) comma 5 lettera b) del D.Lgs. 80/2016 e smi prevede: "Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura di appalto

un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

DATO ATTO che nel verbale di apertura delle buste relative alla fornitura del servizio di vigilanza l'accordo di ristrutturazione debiti è stato considerato un procedimento che può essere propedeutico alla dichiarazione di concordato preventivo e pertanto è stato assimilato alla fattispecie dei procedimenti per la dichiarazione di concordato preventivo a cui fa riferimento l'art. 80 comma 5 lettera b) del Codice;

CONSIDERATO che le riflessioni emerse dalla prima sommaria analisi di cui al punto precedente hanno comportato l'esclusione della ditta Vigilantes Group srl dalla procedura di gara;

TENUTO CONTO che da un'analisi più approfondita della problematica è emerso che l'accordo di ristrutturazione debiti, ancorché evidenzi una situazione di crisi dell'impresa, non è necessariamente una fase prodromica di un concordato preventivo, ma è uno strumento flessibile, disciplinato dalla Legge come mezzo di risanamento, essendo predisposto dall'impresa in crisi quando vuole ridurre la propria esposizione debitoria e tentare il risanamento. Infatti si fonda su un accordo con una massa di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, assicurando agli altri l'integrale pagamento;

ATTESO che in dottrina, la tesi prevalente riconosce all'accordo di ristrutturazione debiti una natura privatistica sulla base delle seguenti motivazioni:

- a) l'accordo non determina l'apertura del concorso dei creditori sul patrimonio dell'impresa,
- b) non vi è l'obbligo di rispettare la par condicio tra i creditori,
- c) non è nominato alcun organo che rappresenta la massa dei creditori,
- d) non ha efficacia vincolante verso tutti i creditori ma solo nei confronti degli aderenti;

CONSIDERATO altresì che l'iscrizione dell'accordo di ristrutturazione debiti nel Registro Imprese ha lo scopo di inibire, per i successivi 60 giorni, azioni esecutive individuali dei creditori nei confronti del debitore, riconoscendo agli stessi un termine di 30 giorni per fare opposizione;

RAVVISATA l'opportunità, per gli aspetti sopra rappresentati, di procedere, in autotutela, alla revoca del provvedimento di esclusione della ditta Vigilantes Group srl, disponendo la contestuale riammissione della stessa alla procedura di gara;

TENUTO CONTO che per il Rup sig. Cesare Taraschi e per l'assistente al Rup geom. Luca Astolfi non si ravvedono conflitti di interesse, per cui non ricorrono i presupposti per l'astensione così come previsto dalla misura obbligatoria del Piano di Prevenzione della Corruzione "MO4" e dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO altresì che la previsione dei due funzionari che operano all'interno della procedura è stata effettuata anche nel rispetto della misura ulteriore prevista dal Piano di Prevenzione della Corruzione "MU5";

RILEVATO che il Rup sig. Cesare Taraschi e l'assistente al Rup geom. Luca Astolfi non si

trovano nelle condizioni di incompatibilità che comportano obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del Codice di comportamento adottato dall'ente (art. 7 D.P.R. 62/2013), così come da dichiarazioni acquisite agli atti;

CONSIDERATO che la sottoscritta non versa nelle condizioni di incompatibilità che comportano obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del Codice di comportamento adottato dall'ente (art. 7 D.P.R. 62/2013);

TENUTO CONTO che, relativamente alla procedura in oggetto, la sottoscritta non versa nelle condizioni previste dall'art. 13 del codice di comportamento in base alle quali ricorrerebbe l'obbligo di astensione o di comunicazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione, in Amministrazione Trasparente, come di seguito indicato:

- a) sulla base delle disposizioni dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, nella sezione "Bandi di gara e contratti" sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura/Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali",
- b) sulla base delle disposizioni dell'art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013 n° 33, nella sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi",
- c) sulla base delle disposizioni dell'art. 1 comma 32 della L. 190/2012 nella sezione "Bandi di gara e contratti";

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) la parte narrativa dell'atto costituisce presupposto per il presente dispositivo e le motivazioni sopra espresse in questa si intendono riprodotte per formarne parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;
- 2) di revocare l'esclusione dalla procedura di gara della ditta Vigilantes Group srl (cod. fisc.: 01674300676) con sede in Giulianova (Te) F.ne ColleranESCO Zona Industriale, disposta con propria Determinazione n.425/7.12.2018;
- 3) di ammettere alla procedura di gara la ditta Vigilantes Group srl (cod. fisc.: 01674300676) con sede in Giulianova (Te) F.ne ColleranESCO Zona Industriale,;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento nelle seguenti pagine della Sezione Amministrazione Trasparente, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, dall'art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013 n° 33 e dall'art. 1 comma 32 della L. 190/2012: "Bandi di gara e contratti" sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura/Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali"; "Provvedimenti dirigenti amministrativi"; "Bandi di gara e contratti";



Il Dirigente Area Economico Finanziaria

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)